

Circolare n. 2

Roma, 8 marzo 2004

## **OGGETTO**

Posizione spettante agli Addetti per la Difesa nelle liste di accreditamento delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero

- 1. La posizione spettante agli Addetti per la Difesa nelle liste di accreditamento delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero è determinata dal combinato disposto della Circolare n. 14 del 22.4.1963 e della successiva Circolare n. 10 del 9.7.2001. La Circolare del 1963 prevede che per l'accreditamento sia seguito l'ordine disposto dal Regio Decreto n. 2210 del 16.12.1927. In particolare:
  - Capo missione;
  - Funzionario vicario (che, in caso di assenza del Capo missione, assume le funzioni di Incaricato d'Affari);
  - altri funzionari diplomatici e Addetti per la Difesa, secondo l'ordine di precedenza stabilito dal predetto Regio Decreto;
  - funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato.

Successivamente, in un contesto allargato e con l'intento di riordinare la disciplina degli accreditamenti all'estero, la Circolare n. 10 del 9.7.2001 - modificando su questo punto quanto previsto dalla circolare n. 14/1963 - ha specificato (al punto 1.1) che "nella lista di accreditamento il personale della carriera diplomatica precede qualsiasi altro soggetto notificato alle Autorità locali", compresi gli Addetti per la Difesa.

2. Lo stratificarsi nel tempo delle disposizioni in questione ha portato ad una situazione che va attualizzata, anche a seguito della diversa applicazione delle circolari sopracitate data dalle Rappresentanze Diplomatiche. Emerge quindi l'opportunità di una razionalizzazione della materia, che tenga in considerazione la specificità del ruolo e delle funzioni, nonché il grado, degli Addetti per la Difesa.

A tal fine, a chiarimento ed integrazione di quanto previsto dalle predette Circolari, in linea con quanto già disposto dalla Circolare n. 8 dell'11.4.1988 riguardo l'ordine di precedenza nelle cerimonie di carattere ufficiale e pubblico ed al fine di assicurare agli Addetti per la Difesa l'opportuno rilievo e visibilità nella proiezione esterna, si precisa che:

- in linea con quanto previsto dall'Art. 1 punti 1), 2) e 3) della Circolare n. 14 del 1963, nelle liste di accreditamento delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero l'Addetto per la Difesa titolare prende posto, dopo il Capo missione e il Funzionario vicario, secondo l'ordine di precedenza previsto dal R.D. 16 dicembre 1927 n. 2210:
- per quel che riguarda invece le occasioni protocollari che prevedono la presenza dell'Addetto per la Difesa, rimane in vigore la circolare n. 8 dell'11.4.1988, secondo la quale l'Addetto per la Difesa (o, in sua assenza, l'Addetto più elevato in grado) indipendentemente dal grado rivestito, si colloca immediatamente dopo il Capo missione ed il Funzionario vicario;
- per il restante personale degli Uffici degli Addetti per la Difesa nelle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero e per qualsiasi altro soggetto notificato alle Autorità locali vale invece quanto previsto dalla Circolare n. 10 del 9.7.2001, e cioè che "nella lista di accreditamento il personale della carriera diplomatica precede qualsiasi altro soggetto notificato alle Autorità locali".

Il Direttore Generale per il Personale
SURDO